



COPIA INFORMATICA RILASCIATA
AL CONS. ERICO.
ARONA,

11 NOV. 2010

CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

N° ⁴⁷
N° 39402 Reg. ORDINANZE
di Protocollo

OGGETTO: limiti al fenomeno dell'accattonaggio nel territorio del Comune di Arona

IL SINDACO

CONSIDERATO il notevole incremento di soggetti che su aree pubbliche, soprattutto in luoghi di notevole concentrazione o di passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio;

CONSIDERATO altresì che numerose sono le segnalazioni riguardanti tale fenomeno pervenute alla Amministrazione Comunale sia da parte di privati cittadini che da parte di Organi istituzionali;

PRESO ATTO che il fenomeno, già all'attenzione della Polizia Locale, deve tuttavia essere fatto oggetto di ulteriore controllo anche in considerazione di tutte le implicazioni di sicurezza urbana che comporta comprendenti anche i rischi che possono gravare sugli stessi soggetti impiegati nel mendicantato spesso al centro di speculazioni criminali;

RITENUTO quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno e assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in ultima analisi ne sono le prime vittime e che, conseguentemente, occorre individuare gli ambiti urbani dove è necessario impedire l'accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale legato al fenomeno;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.5.2008, n. 92 convertito con legge 24.7.2008, n. 125; (*delega funzioni di sicurezza*)

VISTO l'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del de D.L. 23.05.2008, n. 92; (*applicazione in misura ridotta delle sanzioni amministrative*)

VISTO l'articolo 190 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285; (*comportamento dei pedoni*)

ORDINA

L'ACCATTONAGGIO NON E' CONSENTITO NEI LUOGHI DEL TERRITORIO COMUNALE DI SEGUITO ELENCATI:

- presso le intersezioni stradali;
- all'interno o in prossimità delle aree mercatali;
- nelle aree prospicienti la Stazione Ferroviaria, le fermate degli autobus, i pontili di attracco;
- all'interno o in prossimità dei giardini pubblici;
- davanti o in prossimità degli Ospedali, delle Case di Cura e della ASL;
- davanti o in prossimità di luoghi di culto o cimiteri;
- davanti o in prossimità di ingressi di esercizi commerciali;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00;
- sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge;

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Il Comando di Polizia Locale, unitamente a tutte le altre Forze dell'Ordine, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa alla Prefettura di Novara – Ufficio Territoriale del Governo – alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Dal Palazzo di Città, li

26 OTT. 2010

IL SINDACO

Dott. Alberto Gusmeroni

